



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF110

## INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTRIBUTI DI ARTIGIANI DI FATTO E COLLABORATORI FAMILIARI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	MESS. INPS 1138/2018 - D.L. 70/2011; L. 443/1985; L. 233/1990 - CIRC. INL 50/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/04/2018</b>

*Sintesi: l'Inps, in un recente documento di prassi, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all'iscrizione degli artigiani di fatto nella relativa gestione previdenziale. Inoltre, l'ispettorato del lavoro ha fornito le istruzioni operative al proprio personale in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale.*

Il D.L. 70/2011 ha introdotto una disciplina che consente di attribuire **immediato effetto previdenziale**:

- ➔ ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana
- ➔ o ad un **verbale di accertamento ispettivo** da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli.



**Nota:** la disposizione prevede che qualora, a seguito di accertamento/verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione artigiani, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

I provvedimenti di variazione o di cancellazione:

- adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali
- non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Le attività oggetto di tutela a parte della suddetta disposizione normativa, per le quali è possibile procedere, ad opera dell'Inps, all'iscrizione previdenziale, sono quelle esercitate regolarmente e, in particolare, la L. 443/1995 (legge quadro sull'artigianato).

Come sopra evidenziato, la novella normativa prevede che:

- il **soggetto privo dei requisiti tecnico-professionali** richiesti per lo svolgimento di attività artigiana,
- e **quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani**,

**non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali** per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

La **Circ. Inps n. 80/2012** ha fornito i chiarimenti in merito alla novità normative disposte dal D.L. 70/2011. Con riferimento ai **requisiti tecnico-professionali** richiesti, la citata circolare menziona, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- **diploma di laurea** in materia tecnica, conseguito presso una università statale o riconosciuta;
- **diploma o qualifica** conseguita al termine di scuola secondaria, con successivo periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- attestato di **idoneità tecnico-sanitaria**;
- **prestazione lavorativa svolta**, per un determinato periodo di tempo, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività a cui si riferisce la prestazione.

L'esercizio non regolare dell'attività comporta la cessazione della stessa e del relativo obbligo contributivo. Tuttavia, **l'iscrizione** nella gestione artigiani **permane**:

- ➔ fino alla data di emissione della delibera dell'organo competente che ne determina la cancellazione o la non iscrizione
- ➔ essendo un'attività svolta in assenza dei presupposti di legge.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)



#### **RISULTATI DELL'ACCERTAMENTO E DECORRENZA ISCRIZIONE ARTIGIANO DI FATTO:**

- i risultati dell'accertamento sono oggetto di comunicazione al registro delle imprese per valutare gli elementi acquisiti e per l'eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività;
- la data di inizio dell'attività coincide con la decorrenza dell'iscrizione dell'artigiano di fatto, fatto salvo il termine di prescrizione quinquennale;

#### **SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE**

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1 L.233/90):

- a) **artigiani**
- b) **commercianti**

che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di **abitudine e prevalenza** per il versamento dei contributi previdenziali riferiti:

- alla propria posizione previdenziale
- ed a quella dei propri **collaboratori familiari** o **coadiuvanti/coadiutori familiari**, ove svolgano l'attività nell'impresa con carattere di **abitudine e prevalenza** (Circ. Inps 80/93).

#### **ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI (previo rispetto dei requisiti di abitudine e prevalenza)**

- soci di SRL che svolgono attività commerciale/artigiana;
- socio di SRL unipersonale (artigiana o con attività commerciale)
- soci di SNC con attività commerciale/artigiana
- soci accomandatari di SAS che svolgono attività commerciale/artigiana
- bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori

#### **IMPRENDITORE ARTIGIANO**

L'art. 2 della L. 443/1985 definisce come **imprenditore artigiano**:

- **colui che esercita** personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione
- e svolgendo in misura **prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo**.

#### **GESTIONE ARTIGIANI**

Il messaggio Inps n. 1138/2018 illustra i casi di soggetti iscritti per errore alla gestione artigiani:

- ➔ ditta/società con responsabile tecnico diverso dal titolare/socio
- ➔ socio di SNC non iscritta all'Albo imprese artigiane
- ➔ socio di SRL unipersonale.

#### **RESPONSABILE TECNICO**

È noto che lo svolgimento di alcune attività artigianali richiedono la presenza di un **responsabile tecnico** che possieda i requisiti tecnico-professionali (es.: attività impiantistica, estetista, ecc.)

I soggetti che possono ricoprire il **ruolo di responsabile tecnico** sono i seguenti:

- titolare/socio dell'azienda, oppure
- un soggetto anche esterno alla compagine aziendale.



**N.B.:** in considerazione del fatto che la legge quadro per l'artigianato prevede espressamente che **"l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali"**, ne deriva che:

- le imprese nell'ambito delle quali i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale,
- non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alla L. 443/1985.

Pertanto, l'impresa non può essere iscritta all'Albo e di conseguenza:

- i titolari/soci
- non possono chiedere la **copertura previdenziale nella gestione artigiani**

**ma possono**, in presenza dei requisiti normativi, operare sul mercato con l'**inquadramento previdenziale in altro settore** diverso da quello artigianale.



**Nota:** l'INPS ritiene che la carenza di requisiti professionali, che giustificano la mancata iscrizione alla gestione artigiani, costituisca il motivo che impedisce l'iscrizione a posteriore alla gestione previdenziale.

### SOCIETA' NON ISCRITTA ALL'ALBO

L'art. 3 della L. 443/1985 stabilisce che è artigiana:

- l'**impresa costituita ed esercitata in forma societaria** a condizione che la **maggioranza dei soci**, ovvero uno nel caso di 2 soci,
- **svolga in prevalenza lavoro personale**, anche manuale, nel processo produttivo.



**Nota:** pertanto, nel caso di **SNC** che svolga in concreto **un'attività artigianale**, ma **non è iscritta all'Albo** in quanto solo la minoranza dei soci presta la propria opera:

- **non si è in presenza di un'impresa artigiana** e di conseguenza
- sussiste l'**impossibilità dell'iscrizione dei soci** alla gestione previdenziale **quali artigiani di fatto**.

### SOCI DI SRL UNIPERSONALE

La L. 443/1985 stabilisce che l'**impresa costituita ed esercitata in forma di SRL** che, nel rispetto dei limiti dimensionali e scopi previsti dalla menzionata legge, presenti domanda per l'iscrizione:

- ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed
- alla conseguente iscrizione nell'albo,

sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di 2 soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Come evidenziato nel documento in commento, dalla suddetta norma si evince:

- l'esistenza di una **facoltà e non di un obbligo**,
- in capo alle **SRL pluripersonali**,

di **iscrizione all'Albo imprese artigiane**, da cui sorgerebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani.

Pertanto, si possono verificare i seguenti casi:

- ➔ iscrizione all'Albo della SRL: comporta l'iscrizione obbligatoria alla gestione artigiani, fatto salvo l'esercizio effettivo dell'attività artigianale;
- ➔ non iscrizione all'Albo della SRL: non si verifica l'iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani dei soci.

## COLLABORATORI FAMILIARI

La **Circ. n. 50 del 15/03/2018** dell'Ispettorato del Lavoro ha fornito alcune precisazioni con riferimento alle **collaborazioni rese dai familiari** nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale, **a seguito del riscontro di difformità**:

- ➔ nella valutazione degli **indici di abitualità e prevalenza** dell'attività lavorativa
- ➔ **resa dai collaboratori/coadiuvanti familiari**, in particolare in relazione alle attività commerciali.

### FAMILIARE OCCASIONALE

**Non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale nel caso di familiare:**

- **pensionato** che non assicuri una presenza continuativa oppure
- **con altro impiego full time**

in quanto tali prestazioni

- vengono ricondotte ad **esigenze solidaristiche temporali**
- e di conseguenza si riconosce il **carattere occasionale delle stesse** che, come detto, esclude l'obbligo contributivo.

### INDICE DI OCCASIONALITA'

Il documento in commento ha chiarito che in altri casi, è stato fornito al personale ispettivo un **indice** di valutazione di **occasionalità** della prestazione che è quello **basato sui 90 giorni nell'anno**, che non opera in termini assoluti.

Tale indice, in presenza di prestazione resa nell'ambito di **attività stagionali**, deve essere riparametrato:

- in funzione della **durata effettiva**
- **dell'attività stagionale** (ad es. per una durata stagionale di tre mesi,  $90 / 365 \times 90 = 22$  giorni).

Per approfondimenti si veda la RF

### TUTELA INAIL

I chiarimenti forniti nel documento riguardano solo gli obblighi previdenziali verso l'Inps e non anche verso l'Inail. Infatti, per quanto attiene alla **tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei collaboratori familiari** nei settori dell'artigianato, agricoltura e commercio restano valide le precisazioni contenute nella **Circ. Ministero Lavoro n. 14184/2013**.